

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 8 marzo 2017, n. 10

Incompatibilità dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Modifiche alla l.r. 22/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

Considerato quanto segue:

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi);

2. Le funzioni e la programmazione delle attività del CORECOM sono disciplinate dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 22/2002. Si prevedono funzioni proprie e funzioni delegate;

3. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di attività del CORECOM in merito alle funzioni delegate dall'Autorità, così come definite all'articolo 30 della l.r. 22/2002, con particolare riferimento alle attività di conciliazione e di risoluzione delle controversie telefoniche, attività esercitata dagli stessi uffici del CORECOM, ma anche delegata a professionisti del settore;

4. Appare pertanto naturale ampliare le incompatibilità dei membri del CORECOM anche a quei soggetti dediti, tra l'altro, alle attività di cui al punto precedente, al fine di evitare possibili conflitti di interessi;

Approva la presente legge

Art. 1

Incompatibilità.

Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 22/2002

1. L'articolo 22 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Incompatibilità

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) politiche: membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; presidente della regione; sindaco; presidente della provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

b) economico-professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; coloro, esterni alla Regione Toscana, di cui lo stesso CORECOM si avvalga nell'esercizio delle funzioni di conciliazione e di definizione delle controversie relative ai servizi di telecomunicazione; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 8 marzo 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.02.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 8 novembre 2016, n. 138

Proponenti:

Consiglieri Cantone, Bianchi, Giannarelli, Galletti, Quartini.

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 24 febbraio 2017

Approvata in data 28 febbraio 2017

Divenuta legge regionale 5/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme

per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE**- Sentenze**

SENTENZA 7 febbraio 2017, n. 47

Sentenza per giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dalla sig.ra Sandra Gonnelli vs Legge Regionale n. 49/2003 - Norme regionali in materia di tasse automobilistiche.

SEGUE ALLEGATO